

## **Corso di diritto civile I**

### **A) Seminario casistico del 7 novembre 2022**

Caia dopo 12 anni di matrimonio con Tizio, stanca delle continue vessazioni del marito, dei suoi tradimenti, della sua totale indifferenza alle sue opinioni e aspirazioni, viola l'obbligo di fedeltà intrattenendo in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con Caio.

Finita questa relazione, tenta di salvare il suo matrimonio parlando con il marito e chiedendo il suo aiuto e maggiore comprensione, omettendo la relazione extraconiugale.

Il marito aumenta le vessazioni, imposizioni e assenze e Caia allo stremo dopo altri 6 anni si decide a lasciare la casa coniugale ritenendo ormai intollerabile la convivenza.

Il marito a quel punto, rifiutando di addivenire ad una separazione consensuale, notifica alla moglie ricorso per la separazione giudiziale chiedendo l'addebito della separazione a Caia.

Caia si rivolge al proprio legale per comprendere quale è la strategia difensiva da attuare.

Il candidato assume le vesti del legale di Caia, premessi brevi cenni sul rapporto tra la violazione dei doveri coniugali e addebito della separazione, rediga motivato parere.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Art. 151 c.c. Separazione giudiziale

«La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.»

### Art. 156 c.c. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

«Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155 c.c.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.»

## GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

### Cass. Civ., sez. I, 14/02/2007, n. 3356

Ai sensi del novellato art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto emersi, ivi compreso

il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità.

*(Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato i fatti dimostrativi della intollerabilità della convivenza in contrasti di vario genere e gravi litigi, evidenziati, tra l'altro, da una relazione del servizio sociale, nonché dal comportamento processuale del marito in relazione ad una lettera della moglie che denunciava una condizione di forte insoddisfazione, delusione e sofferenza per il fallimento del matrimonio, e, in generale, alla dimostrazione della incapacità dell'uomo di comprendere e dare significato alle emozioni ed alle aspirazioni della moglie).*

**Cass. Civ., sez. I, 30/01/2013, n. 2183**

In una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale – nello stadio attuale della società da considerarsi incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge – **il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi**, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, **l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile**, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, **la convivenza**. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito.

**Cass. Civ., sez. IV-1, 28/05/2019, n. 14591**

In tema di separazione, **la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c.** a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), **essendo, invece, necessario accertare** – con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito – **se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia**, viceversa, **assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale**; e grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è **onere di chi eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della**

**domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione.**

Cass. civ. sez. VI, 18/09/2019, n. 23284: (abbandono del tetto coniugale e mancanza di giusta causa)

*“L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, **in difetto di giusta causa,** violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, **richiede la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa.***

Vi è violazione del dovere di coabitazione e l'assenza di una giusta causa, qualora dal complessivo compendio probatorio non emerga alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza di pregresse cause di crisi coniugale”.

Cass. civ., sez. I, 20/09/2007, n. 19450

*“In materia di separazione tra i coniugi, ai fini dell'accertamento dell'addebito, è rilevante il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere da un coniuge, benché tollerato negli anni dall'altro; tuttavia, seppure la tolleranza non sia una "esimente oggettiva", può essere espressione di una sostanziale cessazione dell' "affectio coniugalis" e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, con la conseguenza dell'esclusione della rilevanza del comportamento in violazione, ai fini della valutazione di cui all'art.151, secondo comma, cod. civ.”. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che non aveva censurato, ai fini dell'addebitabilità della separazione, le ventennali angherie della moglie poiché tollerate dal marito).*

Cass. civ., sez. I, 02/09/2022 n. 25966

La tolleranza manifestata nei confronti di precedenti relazioni extraconiugali non impedisce di lamentarsi di quelle successive, soprattutto nel caso nel quale le stesse risultano numerose e continuate.

## **Corso di diritto civile I**

### **B) Seminario casistico del 7 novembre 2022**

Dopo un lungo rapporto matrimoniale, Tizio e Caia decidono di separarsi. I due concordano la corresponsione, da parte di Tizio, di un consistente assegno di mantenimento a favore della moglie Caia, la quale, lavoratrice a tempo ridotto, aveva rinunciato alle brillanti prospettive di carriera, per concentrare le proprie risorse nella cura della famiglia e consentire al marito il raggiungimento di lucrosi traguardi professionali. L'accordo viene omologato dal giudice. Dopo qualche tempo, tuttavia, matura una progressiva insofferenza verso la continua distrazione delle ingenti somme a vantaggio di Caia il cui reddito da lavoro sarebbe sufficiente a garantirle un dignitoso tenore di vita, per quanto risicato. In vista del divorzio, egli si rivolge pertanto al proprio legale di fiducia, per ottenere delucidazioni circa le pretese che Caia potrebbe avanzare in seguito allo scioglimento del matrimonio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, permessi cenni sugli istituti di rilievo, rediga motivato parere.

#### **Schema di svolgimento**

1. Inquadramento del diritto all'assegno divorzile, con gli orientamenti succedutisi sul punto.
2. Esposizione delle ricadute prodotte dall'orientamento espresso dalle Sezioni unite in materia di assegno divorzile, in relazione al caso proposto (breve disamina delle differenze strutturali tra la figura del mantenimento e quella dell'assegno divorzile).
3. Formulazione delle conclusioni intorno alla prognosi di debenza dell'assegno divorzile, nella prospettiva di uno scioglimento del matrimonio.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Art. 5, comma 6, L. 898/1970

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo **non ha mezzi adeguati** o comunque **non può procurarseli per ragioni oggettive**.

## GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

### Cass. civ., SU, nn. 11490 e 11492 del 1990

...

### Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1990, n. 2799

In tema di assegno di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74 (sostitutivo dell'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898), *l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente*, la quale costituisce presupposto per il riconoscimento dell'assegno stesso, va riscontrata tenendo conto non soltanto dei redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali (atti a soddisfare, tramite alienazione, i bisogni del proprietario), e valutando se gli uni e gli altri siano o meno *idonei alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio*, senza che assuma rilievo lo stato di bisogno dell'avente diritto — il quale può essere economicamente autosufficiente — rilevando solo l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo, che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.

### Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504

*Il giudice del divorzio*, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) *deve verificare*, nella fase dell'“**an debeatur**”, *se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge* (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello

goduto in costanza di matrimonio”, ma **con esclusivo riferimento all’“indipendenza o autosufficienza economica”** dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “*lato sensu*” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del “**quantum debeatur**”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova.

**Cass. civ., SU, 18 luglio 2018, n.18287**

Il riconoscimento dell’**assegno di divorzio** in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una **funzione assistenziale** ed in pari misura **compensativa e perequativa**, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una **valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti**, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

**Cass. civ., SU, 18 luglio 2018, n.18287**: (sulla funzione compensativa e perequativa)

Si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l’elemento testuale dell’adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di

lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare. ***Lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.*** Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in chiave perequativa-compensativa" (pag. 35).